

Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393

Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959, n. 147

Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Preambolo

[Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, che ha approvato le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

Vista la legge 26 aprile 1959, n. 207, che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e alle norme sulla circolazione stradale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:] (1)

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

Articolo Unico: [Approvazione]

[È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, visto dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 1: Sfera di applicazione delle norme

[La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.

Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 2: Denominazioni topografiche stradali

[Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:

Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;

Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motorie. (1)

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; (1)

Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;

Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;

Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;

Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

Marciapiedi: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;

Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;

Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;

Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;

Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;

Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;

Passaggio carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;

Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia]. (2)

(1) Il presente alinea è stato aggiunto dall'art. 12, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 3: Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati

[Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il Prefetto stabilisce, anno per anno le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

- a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
- c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
- d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
- e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdruciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del Compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. (1)
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la

Sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta. (1)

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato. (1)

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecunaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila. (1)

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio finché non spirrà il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione. (1)

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce]. (1) (2)

(1) Il presente comma ha così sostituito l'undicesimo comma in virtù dell'art. 12, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 4: Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati

[Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco:

- a) adottare provvedimenti indicativi nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;
- b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;
- c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
- d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'Ente proprietario della strada.

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I Comuni possono:

- a) stabilire con ordinanza del sindaco le aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.

d) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe. (1)

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli Automobile clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.)

Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 "area pedonale urbana" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. (2)

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecunaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera c), la somma è da lire quarantamila a lire centomila. (2)

La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo. (3)

Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici. (3)

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. (3)

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecunaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. (3)

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva.] (3) (4)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 15, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 15, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.lgs.30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 5: Veicoli esclusi dalle autostrade

[Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattasi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento è adottato di concerto col Ministro per i trasporti]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 6: Tregge e slitte

[La circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.

La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 7: Occupazione di suolo stradale

[L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni non inferiore ad un metro e mezzo]. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 8: Lavori e depositi sulle strade

[Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

- a) eseguire i lavori e disporre materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
- b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
- c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse;
- d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
- e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 9: Competizioni sportive su strade

[Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo.

Per le gare di velocità l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, o della Federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.

Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.

Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziché di gare di velocità si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.

Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale può modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumità pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza la autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabiliti, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque viola il divieto di transito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 10: Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali

Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'articolo 33;

2) [il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate]. (1)

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.
Non sono considerati trasporti eccezionali:

a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'art. 32.
L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;

b) il trasporto di containers qualora all'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32. (2)

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada: ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.

Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

- a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
- b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;
- c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi. (2)

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo. (3)

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari. (4)

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione]. (5)

(1) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 1, L. 08.11.1991, n. 376 (G.U. 29.11.1991, n. 280).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 02.08.1990, n. 229 (G.U. 11.08.1990, n. 187).

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 08.11.1991, n. 376 (G.U. 29.11.1991, n. 280).

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 08.11.1991, n. 376 (G.U. 29.11.1991, n. 280).

(5) Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 1, L. 10.02.1982, n. 38, poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 10 Bis: Circolazione dei mezzi d'opera

[1. Sono "mezzi d'opera" i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

2. I veicoli di cui al comma 1, ancorché con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'art. 32, nonché il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.

4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.

5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura.

Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.

7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, è punito con la sanzione prevista dall'art. 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'art. 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'articolo 13, terzo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.

8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accetta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, terzo comma, della L. 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario]. (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 1, L. 08.11.1991, n. 376 (G.U. 29.11.1991, n. 280), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 11: Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose

[Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Sui veicoli è vietata qualsiasi pubblicità luminosa o a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.

Salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione la autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico

ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione.

Il Prefetto, riconosciutane la legalità, rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare dell'autorizzazione il proprietario delle medesime.

Nulla è innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e di tutela del paesaggio.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 12: Strade vicinali

[Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal Comune.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 13: Segnali stradali

[I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

Gli enti proprietari delle strade:

a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo.

L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza.

Il segnale "passaggio a livello" deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello.

In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;

b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;

c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata;

d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i croceviali di strade entrambe con precedenza i segnali "termine", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale "arrestarsi al crocevia".

I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;

e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.

I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa.

Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 14: Segni sulla carreggiata

[La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni.

I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue.

Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate.

Le strisce discontinue longitudinali delimitano anch'esse le corsie o il senso di marcia ma possono essere oltrepassate.

Una striscia continua longitudinale può affiancarne altra discontinua. Il conducente può oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non può oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua.

I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce.

La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedano, può essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a più di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia può essere temporaneamente spostata, purché la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata.

Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite.

Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata.

I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue.

Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.

Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.

Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.

Sono considerate strisce continue le file di chiodi o di altri elementi sia longitudinali che trasversali.

Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi.

I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa.

Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 15: Segnalazione dei passaggi a livello

[Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o più luci rosse, una delle quali in corrispondenza della estremità libera se trattasi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere.

In caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno o più cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresì sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello.

I passaggi a livello senza barriere debbono esser segnalati nella immediata vicinanza della strada ferrata con la croce di Sant'Andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o più binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo.

Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strade possibilmente sullo stante della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore.

I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma.

Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocità massima dei treni.

Le opere necessarie per assicurare detta visibilità hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibile ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. In caso di contestazione decide in via amministrativa il Ministro per i trasporti.

I conducenti, approssimandosi ad un passaggio a livello debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari.

Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverte della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, né quando siano accese le luci rosse lampeggianti.

Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 16: Segnali manuali degli agenti preposti al traffico

[I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:

- a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
- b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
- c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c).

Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.

Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. (1) (2)

Qualora il conducente di un veicolo proseguia la marcia nonostante l'agente vietì il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomilare a lire trecentomila]. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 17: Segnali luminosi di circolazione

[Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:

- a) la luce rossa vieta il passaggio;
- b) la luce verde consente il passaggio;
- c) la luce gialla dopo il verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
- d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocità.

Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia.

La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams.

Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.

I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.

I margini della carreggiata possono essere segnati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra.

Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. (1)

Qualora il conducente di un veicolo proseguà la marcia nonostante il semaforo vietì il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila]. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 18: Divieto di segnali diversi

[Sono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti, sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.) .

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 19: Norme di attuazione in materia di segnalazione stradale

[Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segnali sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le caratteristiche e le modalità di applicazione della segnalazione stradale.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO II Segnalazione stradale

Articolo 19 Bis: Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali

[1. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale]. (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 18, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli**Articolo 20: Definizione dei veicoli**

[Ai fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli**Articolo 21: Classificazione dei veicoli**

[I veicoli si distinguono in:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) ciclomotori;
- e) motoveicoli;
- f) autoveicoli;
- g) filoveicoli;
- h) rimorchi;
- i) macchine agricole;
- l) carrelli;
- m) macchine operatrici.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli**Articolo 22: Veicoli a braccia e a trazione animale**

[I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo.

I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli**Articolo 23: Velocipedi**

[Velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli**Articolo 24: Ciclomotori**

[1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora.

2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli]. (1)

(1) Il presente articolo così sostituito dall'art. 1, L. 14.02.1987, n. 37 (G.U. 23.02.1987, n. 44), è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli

Articolo 25: Motoveicoli

[1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

- a. motocicli e motocarrozette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
- b. motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- c. motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
- d. motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo 26;

e. quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrelle laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli]. (1) (2)

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 26, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente articolo così sostituito dall'art. 2, L. 14.02.1987, n. 37 (G.U. 23.02.1987, n. 44), è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli
Articolo 26: Autoveicoli

[Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: (1)

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
- f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzi. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
- g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.

Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in maniera permanente da particolari attrezzi per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzi turistici e sportivi. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto è considerato eccezionale; (2)

- h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. [L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti]; (2)
- i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. [Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico]; (2) (3)
- l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente; (4)

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali]. (5) (6)

(1) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 3, L. 14.02.1987, n. 37 (G.U. 21.02.1987, n. 84).

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(3) Il secondo periodo della lettera i) è stato soppresso dall'art. 5, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 2, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(6) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli

Articolo 27: Filoveicoli

[I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in:

- a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone;
- b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose;
- d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26]. (1) (2)

(1) Le norme concernenti le targhe unificate di identificazione e la segnalazione degli organi di captazione di corrente per filobus di cui al presente comma sono state emanate con il D.M. 03.12.1984 (G.U. 18.12.1984, n. 346).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli

Articolo 28: Rimorchi

[I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporto di persone e di cose;
- d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26;
- e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo; (1)

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. (1)

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semi-rimorchio]. (2)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli

Articolo 29: Macchine agricole

[Le macchine agricole si dividono in:

1) semoventi:

- a) trattori agricoli, con o senza piano di carico; (1)
- b) macchine operatrici agricole;
- c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattore;
- d) generatori di energia per uso agricolo;

e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25;

2) trainate:

- a) macchine operatrici agricole;
- b) generatori di energia per uso agricolo;
- c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattori agricoli destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
- d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse;

Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattore dalla quale è trainato]. (2)

(1) La presente lettera è stata così modificata dalla L. 03.02.1963, n. 74 (G.U. 21.02.1963, n. 50).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli
Articolo 30: Macchine operatrici e carrelli

[Le macchine operatrici semoventi e trainate sono:

- a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonché per altre attività imprenditoriali;
- b) i mezzi sgombraneve, spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;
- c) i carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di una impresa industriale.

Le macchine di cui al presente articolo devono essere per costruzione insuscettibili di superare la velocità di 40 chilometri orari, se montate su pneumatici e di 15 chilometri se montate su cingoli.

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera a), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2.

Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121]. (1)

(1) Il presente articolo così sostituito dall'art. 4, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48), è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO I Definizione e classificazione dei veicoli
Articolo 31: Macchine operatrici

[Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomotori impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve.

I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO II Disposizioni comuni a tutti i veicoli

Articolo 32: Sagoma limite

[Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal controllo esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila]. (1) (2)

(1) Il presente articolo, prima modificato dalla L. 15.02.1974, n. 38 (G.U. 06.03.1974, n. 61) e dalla L. 05.05.1976, n. 313 (G.U. 26.05.1976, n. 138), è stato poi così sostituito dall'art. 5, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO II Disposizioni comuni a tutti i veicoli

Articolo 33: Pesi massimi

[Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e i filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio

sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi]. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 4, L. 05.05.1976, n. 313 (G.U. 26.05.1976, n. 138), e poi dall'art. 6, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO III Veicoli in generale - CAPO II Disposizioni comuni a tutti i veicoli

Articolo 34: Traino di veicoli

[Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'articolo 70, può trainare più di un veicolo.

Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non è piùatto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali.

La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi**Articolo 35: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte**

[I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento può contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale.

Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi**Articolo 36: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte**

[Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi**Articolo 37: Cerchioni alle ruote**

[I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreché tale peso, espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate.

La larghezza di ciascun cerchione non può mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte.

La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

E' vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 38: Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche

[I Comuni:

- a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose;
- b) accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- c) possono effettuare, previa deliberazione del Consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori di cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 39: Targhe di veicoli a trazione animale

[I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente l'indicazione del proprietario, del Comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni.

La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

La fornitura delle targhe è riservata al Ministero dei lavori pubblici, che le distribuisce tramite i Comuni, i quali le consegnano agli interessati completate dalle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al Comune la somma di lire cento.

I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del Comune di residenza del proprietario.

I Comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 40: Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi

[I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonché:

a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa gialla.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IV Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 41: Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale; approvazione dei tipi

[Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi; le caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale.

Il Ministero dei lavori pubblici approva i tipi dei dispositivi di segnalazione visiva a luce riflessa per i velocipedi e per i veicoli a trazione animale]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 42: Dispositivi degli autoveicoli e dei filoveicoli

[Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:

- a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;
- b) di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;
- c) di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.

Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico.

Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 43: Dispositivi di frenatura dei rimorchi

[I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote.

I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio.

I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.

Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco.

Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila].
(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 44: Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori

[I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.

Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo.

Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.

I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace.

I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.

Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 45: Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante.

I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente aziona il comando del dispositivo di frenatura di servizio.

Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse.

I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.

La tarra posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 46: Dispositivi di segnalazione acustica

[Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.

Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché le autombulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.

Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore
Articolo 47: Dispositivi silenziatori per la retromarcia e per il fermo

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore.

Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonché i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia.

Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscono il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura.

Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore
Articolo 48: Visibilità

[Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonché i motoveicoli, esclusi i motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilità del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilità della strada a tergo.

Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilità, sia pure limitata, in caso di incrinatura.

Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergiluce che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.

Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilità indicato nel primo comma è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 49: Dispositivi per la percezione di segnalazioni

[I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchi superino la lunghezza di m. 10 debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli.

Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila].

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 50: Pneumatici e sospensioni

[Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.

Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori. (1)

Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso. (2)

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che non siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000]. (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 66, L. 19.02.1992, n. 142 (G.U. 20.02.1992, n. 42 S.O.).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 66, L. 19.02.1992, n. 142 (G.U. 20.02.1992, n. 42 S.O.).

(3) Il presente articolo, prima così sostituito dall'articolo unico, L. 04.05.1966, n. 263 (G.U. 14.05.1966, n. 117), è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 51: Posto di guida

[Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra.

Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO I Equipaggiamento dei veicoli a motore

Articolo 52: Dato di identificazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo di veicolo ed il numero di identificazione del telaio.

I veicoli di tipo omologato in conformità dell'art. 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato.

Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'Ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contraffà, altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio è punito con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO II Accertamenti tecnici

Articolo 53: Omologazione del tipo

[Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unità tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti. (1)

Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., l'omologazione è limitata al solo motore.

La fabbrica costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore è conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

Il Ministero dei trasporti ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54.

Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi]. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U: 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO II Accertamenti tecnici

Articolo 54: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

All'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione sono altresì soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio.

Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità prevista nell'art. 53.

Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'Ispettorato può esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformità.

Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'Ispettorato sospende l'approvazione]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO II Accertamenti tecnici

Articolo 55: Revisioni

[Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti. (1)]

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. (1)

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità. (1)

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accetta la contravvenzione ed è inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa]. (2)

(1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 5, L. 24.03.1980, n. 85 (G.U. 28.03.1980, n. 87).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO II Accertamenti tecnici

Articolo 56: Aggiornamento della carta di circolazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio.

In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza.

Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accetta la contravvenzione ed è inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento: è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione

Articolo 57: Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

1) uso privato:

- a) per trasporto di persone;
- b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;
- c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozze da noleggiare con conducente;
- d) per trasporto di cose;
- e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
- f) per trasporto promiscuo di persone e di cose;
- g) per traino;
- h) per uso speciale o per trasporti specifici.

2) per uso pubblico:

- a) per trasporto di persone o di cose in servizio di piazza;
- b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea.

Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa.

Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone: l'autorizzazione è rilasciata in base a nulla osta del Prefetto.

Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal secondo comma, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, e' punito con l'ammenda da venticinquemila a lire centomila. (1)

Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire duecentomila. (1)

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire settantacinquemila a lire trecentomila. (1)

Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

Agli effetti del presente articolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offre i suoi servizi a chicchessia, compie uno o più percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o più corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.] (2)

(1) L'ammenda di cui al presente comma è attualmente sostituita dalla sanzione amministrativa in virtù dell'art. 1, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione

Articolo 58: Carta di circolazione e immatricolazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia.

L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.

Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prenderne posto sul sedile anteriore.

Per effettuire il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

- a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
- b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

- c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
- d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente art. 32;
- e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
- f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
- g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente T.U.;
- h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
- i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonchè le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale.

Per gli autovecoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 2, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'art. 10.

Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozze da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo` essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.

La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.

Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono state osservate le disposizioni di cui alla lett. g) del comma 4 del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'art. 121.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del comma 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

[Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile.

Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un Comune di altra Provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un Comune di altra Provincia, si deve rinnovare l'immatricolazione.

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accetta la contravvenzione, è inviata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione

Articolo 60: Estratto del documento di circolazione

[Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione

Articolo 61: Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

[L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa.

Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo. (1)

Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 04.01.1968, n. 14 (G.U. 27.01.1968, n. 23) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione
Articolo 62: Certificato per ciclomotori

[I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi.

Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità al tipo omologato prevista dall'art. 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova.

Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione
Articolo 63: Circolazione di prova

[Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi, nonché le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli, però, debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente, qualora ritenga che questi abbia necessità di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

Le autorizzazioni hanno validità per l'anno in corso.

Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione
Articolo 64: Foglio di via

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dall'autorità militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile.

Il foglio di via ha la validità massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza. (1)

Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (2)

(1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 2, L. 04.01.1968, n. 14 (G.U. 27.01.1968, n. 23).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO III Ammissione alla circolazione

Articolo 65: Sospensione e revoca del documento di circolazione

[L'efficacia del documento di circolazione è sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55.

Il documento di circolazione è revocato:

- a) quando non sussistano più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;
- b) quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dagli artt. 58, comma sesto, e 63.

La sospensione e la revoca sono disposte dagli Ispettorati della motorizzazione civile]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO IV Targhe di riconoscimento

Articolo 66: Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

[Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.

I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi.

I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.

I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione.

I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo.

I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente restituita all'atto della consegna della targa definitiva. (1)

I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili.

Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 04.01.1968, n. 14 (G.U. 27.01.1968, n. 23).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO IV Targhe di riconoscimento

Articolo 67: Smarrimento di targhe

[In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta.

La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria.

Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la Larga di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione.

Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova.

Qualora dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa.

L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO IV Targhe di riconoscimento

Articolo 68: Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe

[La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato.

Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli. (1)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma. (1)

Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca più grave reato]. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, L. 04.01.1968, n. 14 (G.U. 27.01.1968, n. 23).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 69: Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole

[Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a 2 assi e 100 quintali se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali.

Il peso massimo sull'asse più caricato non può superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non può superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali.

Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 quintali.

Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico devono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo. (1)

Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000. (2)

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabiliti nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila. (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 16.10.1984, n. 719 (G.U. 29.10.1984, n. 298).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(3) Il presente articolo è stato aggiunto dell'art. 2, L. 16.10.1984, n. 719 (G.U. 29.10.1984, n. 298).

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole**Articolo 69 Bis: [Domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali]**

[La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

- 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;
- 3) alle province per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo. I titolari dell'autorizzazione devono accettare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale]. (1) (2)

(1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 2, L. 16.10.1984, n. 719 (G.U. 29.10.1984, n. 298).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole**Articolo 69 Ter: Circolazione delle trattori agricoli**

[1. Le trattori agricoli per circolare su strada con attrezzi di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattore-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattore isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;
- b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattore isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69;

- c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;
 - d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;
 - e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo.
2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.
3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
4. Le trattiche agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.
5. Le trattiche agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'articolo 69 bis.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è punito ai sensi dell'articolo 69.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, c 1°, L. 15.12.1990, n. 399 (G.U. 29.12.1990, n. 302).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 70: Traino di macchine agricole

[Alle trattiche equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato è fatto divieto il traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura. (1)

Le trattiche agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m. 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila]. (2)

(1) Il presente comma è stato così premesso dall'art. 1, comma 3, L. 15.12.1990, n. 399 (G.U. 29.12.1990, n. 302).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 71: Equipaggiamento delle macchine agricole

[Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale.

Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura.

Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. (1)

E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanico-agrarie.

La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi è prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 72: Certificato per macchine agricole e immatricolazioni

[Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale è destinata la macchiana agricola o l'impresa che effettua la lavorazione meccanico agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa.

I veicoli indicati nel comma 1 sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformità al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato della motorizzazione civile.

Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo.

Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma 4, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 10.

Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli.

Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché degli addetti a lavori agricoli.

Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 73: Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario

[Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato.

Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra Provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata.

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina agricola nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Il certificato è ritirato immediatamente da chi accetta la contravvenzione, è inviato all'Ispettorato della motorizzazione civile ed è restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole

Articolo 74: Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III

[Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto.

Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo.

All'intestatario di un certificato per macchina agricola può essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60.

L'intestatario di un certificato per macchina agricola è tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61 all'Ispettorato della motorizzazione civile.

Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli artt. 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli.

Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo.

A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli artt. 55 e 56.

Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli artt. 61, 63 e 64]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO V Circolazione su strada delle macchine agricole
Articolo 75: Targhe delle macchine agricole

[Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli artt. 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse.

Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli artt. 66, 67 e 68]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO VI Circolazione su strada dei carrelli e delle macchine operatrici
Articolo 76: Certificato per carrelli e per macchine operatrici

[Le macchine operatrici di cui all'art. 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonché le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata.

Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli artt. 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresì una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia a quanto stabilito dall'art. 75 per le macchine agricole.

Il certificato è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili.

Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visivi e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, le macchine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'art. 45 o di quelli di cui all'art. 71, secondo quanto disposto con propri decreti dal Ministro dei trasporti, in applicazione di direttive comunitarie o di regolamenti internazionali specifici e applicabili alle macchine agricole.

Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonché i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

Il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere l'impiego di tale dispositivo, anche su altri veicoli, quando ciò si renda necessario per garantire la sicurezza della circolazione.

Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti.

Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila]. (1) (2)

(1) Il presente articolo sostituito dall'art. 10, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO VII Disposizioni comuni

Articolo 77: Possesso dei documenti necessari per la circolazione

[Il conducente deve avere con sé il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con sé anche la relativa autorizzazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO V Veicoli a motore - CAPO VII Disposizioni comuni

Articolo 78: Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi

[Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonché la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con inotore Diesel; le caratteristiche dei vetri, nonché le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonché le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino; le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalità di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose.

Il Ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; dei pneumatici per neve; degli organi di traino; dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi.

Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibile in pressione o gassosi, è punito con l'ammenda da lire venticinque mila a lire centomila.

Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 79: Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

[Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

- a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
- b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
- c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente; (1)
- d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici; (1)
- e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
- f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
- g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. (1)

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può avere superato:

- a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;
- b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. (1) (2)

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per autoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000. (3)

Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000. (1)

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.

Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000]. (4) (5)

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 14.08.1974, n. 394 (G.U. 31.08.1974, n. 227).

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(4) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 14.02.1974, n. 62 (G.U. 20.03.1974, n. 74).

(5) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 80: Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli

Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente (2).

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati

al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C. (2)

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'art. 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente (2)

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.

La validità della presente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

[Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.] (3)

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida (2)

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozze o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'art. 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo art. 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4000 a lire 10.000.

[Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000.] (4)

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4000 a lire 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, L. 14 febbraio 1974, n. 62.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 18 marzo 1988, n. 111.

(3) Il presente comma è stato così abrogato dall'art. 1, L. 24 marzo 1988, n. 112.

(4) Il presente comma è stato così abrogato dall'art. 2, L. 18 marzo 1988, n. 111.

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 80 Bis: Confisca e sequestro del veicolo

[Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale]. (1)

(1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 142, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 80 Ter: Pena accessoria

[Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la sospensione del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale]. (1)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 142, L. 24.11.1981, n. 68 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 80 Quater: Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida

[1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione]. (1)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 3, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 81: Requisiti fisici e psichici per la patente di guida

[1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a. dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, n. 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti sia avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

- a) i requisiti psico-fisici, psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;
 - b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
 - c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspirante conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.
9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi al portatore di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità.

Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap]. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 3, L. 14.02.1974, n. 62 (G.U. 20.03.1974, n. 74) e dall'art. 2, L. 14.08.1974, n. 394 (G.U. 31.08.1974, n. 227), poi sostituito dall'art. 4, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato infine abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285. (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 82: Requisiti morali per la patente di guida

[Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1967, n. 1423.

La patente può essere, negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 di detta legge. (1)

Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno]. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 83: Esercitazioni di guida

[A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria A - ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ed e` in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli della categoria per la quale è stata chiesta la patente o l'esenzione di validità della medesima, purché a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo.

Le esercitazioni su veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati.

L'autorizzazione è valida solo per sei mesi.

Chiunque, autorizzato, per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma 9. (1)

Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.] (1) (2)

(1) L'ammenda di cui al presente articolo è stata trasformata in sanzione amministrativa ed elevata da lire duecentomila a lire due milioni in virtù dell'art. 1, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 84: Autoscuole

[Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza.

L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o nelle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge.

La scuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'Amministrazione.
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola.

L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;
- c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneità del direttore degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonché la durata dei corsi.

Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 85: Esame di idoneità

[1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-b) nozioni sul cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziale per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B sono limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitate, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 8, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 86: Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici

[Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

- a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici (1).

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80. (1)

Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'art. 80]. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente articolo, prima così sostituito dall'art. 4, L. 14.02.1974, n. 62, (G.U. 20.03.1974, n. 74), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali
Articolo 87: Validità della patente di guida

[Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C. (1) (2)

La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. (1)

Chiunque munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero pur guidando veicoli della stessa categoria in servizio pubblico è munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque, munito di patente per macchine motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali
Articolo 88: Durata e conferma della validità della patente di guida

[Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni.

La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D è valida per cinque anni.

L'accertamento delle condizioni previste all'art. 81, comma 3, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al comma 7 dell'art. 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici.

La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81 comma 1, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'art. 80 comma 4 e 7, la visita è effettuata dalla commissione di cui all'art. 81, comma 3.

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. (1)

La patente è ritirata immediatamente da chi accetta la contravvenzione ed è inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validità.] (2)

(1) L'ammenda di cui al presente comma è stata sostituita dalla sanzione amministrativa in virtù dell'art. 1, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329 S.O.).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 88 Bis: Patenti speciali

[1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni volta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, numero 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali senza adattamento del veicolo]. (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 12, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 89: Revisione della patente di guida

[I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici o psichici o della idoneità]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 90: Possesso del documento necessario per la guida

[Il conducente di ciclomotori, deve avere con sé un documento dal quale possa rilevarsi l'età.

Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con sé la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 91: Sospensione e revoca della patente di guida

[La patente di guida è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89.

La patente può essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

La patente, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, è sospesa dal Prefetto, per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione

dei relativi reati: (1)

- a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
- b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dai centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
- c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strade con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
- d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
- f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
- g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio di patente;
- h) [divieto di guidare in stato di ebbrezza]; (2)
- i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza. (3)

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi.

La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione. (4)

La patente è sospesa dal prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'Autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso della istruttoria accertiche sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'Autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente dai sei mesi a tre anni e nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89.

La sospensione è annotata sulla patente.

La patente è revocata dal Prefetto:

- 1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- 2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo;
- 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;
- 4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. (5)

Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al Prefetto.

Avverso i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno]. (6)

(1) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 17, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 17, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 14, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.02.1987, n. 31).

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 09.07.1967, n. 572 (G.U. 28.07.1967, n. 188).

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(6) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VI Guida dei veicoli e condotta di animali

Articolo 92: Schedario dei titolari di patenti di guida

[Presso ogni Ispettorato della motorizzazione civile è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida.

Nello schedario sono annotati:

- a) le violazioni delle norme di comportamento indicate nell'art. 91, comma terzo;
- b) gli investimenti indicati nell'art. 91, comma quinto;
- c) i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca delle patenti.

Dei provvedimenti adottati sarà data notizia al Ministero dei lavori pubblici]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 93: Agenti diplomatici esteri

[Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione, assegnando una speciale targa di riconoscimento.

Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero dei trasporti, che ne informa il Ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al Capo della missione.

Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocità]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 94: Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

[Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento.

Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II; del titolo IV e del titolo V, capo I, delle presenti norme.

Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo.

Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme.

Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Corpo forestale dello Stato.

Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore di dotazione delle forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il Ministero dei trasporti]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 95: Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 96: Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

[Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine.

La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in Italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 97: Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

[Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 98: Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

[1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali in cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lascia il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nella ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila]. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 98 Bis: Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri

[1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento bilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno della acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano]. (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 15, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 99: Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida

[I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione.

I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 99 Bis: Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali

[1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto della

patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale]. (1)

(1) Il presente articolo è stato prima aggiunto dall'art. 16, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VII Disposizioni speciali

Articolo 100: Documenti di circolazione e patenti di guida rilasciata in Somalia

[I documenti di circolazione e le patenti di guida per i veicoli a motore rilasciati dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia sono validi in Italia]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 101: Pericolo o intralcio per la circolazione

[Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 102: Velocità

E' obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle fortezze, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombri, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.

All'osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.

I conducenti non devono gareggiare in velocità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità, determinata da nebbia, foschia, polvere od altre cause, il contravventore è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 103: Limiti di velocità

[Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 Km all'ora, salvo la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità delle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti, quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.

Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 Km. all'ora se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 Km. all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 Km. all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade. (1)

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 Km. all'ora e, nei centri abitati la velocità di 30 Km. all'ora.

In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 Km. all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 Km. all'ora.

In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102.

Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi.

Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. (2)

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. (2)

Chiunque non osserva i limiti massimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. (3)

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo]. (3) (4)

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 11, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(2) Il presente comma è stato prima sostituito dall'art. 5, L. 08.08.1977, n. 631 (31.08.1977, n. 236) e poi dall'art. 13 D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.03.1987, n. 31).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.03.1987, n. 31).

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 104: Mano da tenere

[I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carreggiate separate o su carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su carreggiata a senso unico di circolazione.

Quando una strada è divisa in due carreggiate separate si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate si può percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

Quando una carreggiata è a tre corsie si deve percorrere la corsia di destra, quella centrale è riservata al sorpasso.

Quando una carreggiata è a due corsie per ogni senso di marcia si deve percorrere la corsia di destra; quella di sinistra è riservata al sorpasso.

Quando una carreggiata è a senso unico di circolazione e almeno a tre corsie ovvero ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, è ammessa la circolazione a file parallele.

Quando una carreggiata è suddivisa in corsie chi intende cambiare corsia non deve essere causa di intralcio o di pericolo per chi percorre la corsia da impegnare.

I conducenti per voltare in un'altra strada a destra debbono tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra debbono avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimità del centro del crocevia ed a sinistra di questo, sempreché ciò sia possibile senza imboccare l'altra strada contromano e salvo diversa segnalazione, rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra. Qualora i conducenti si trovino su una strada a carreggiate separate o su una carreggiata a senso unico di circolazione per svoltare a sinistra debbono tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.

Chiunque circola contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 105: Precedenza

[I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra.

Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio è fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramvarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie.

Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra.

Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza.

Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

La stessa pena si applica a chiunque non dà la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non dà la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetto a tale obbligo.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 106: Sorpasso

[Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso.

Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è stato sorpassato.

Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare.

Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta.

Il sorpasso può essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele.

Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso è vietato.

E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati e di autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione.

E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata.

E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità o il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando è vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 107: Distanza di sicurezza tra veicoli

[Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede.

Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada nei quali il sorpasso è vietato.

Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a 20 metri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 108: Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea

[Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non può proseguire se non quando detto veicolo sia passato.

I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'Ispettorato della motorizzazione civile.

Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 109: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli

[L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilità.

Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 110: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

[Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione approssimativamente indicati:

- a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione;
- b) quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione;

c) quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocità di 40 km. all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli, approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocità.

Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione.

Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei precedenti commi anche le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa.

Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motoveicoli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che il veicolo venga collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese le luci di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa.

Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri.

Nei centri abitati è vietato l'uso di proiettori a luce abbagliante.

Chiunque, incrociando altri veicoli ed approssimandosi a questi, non adopera i proiettori a luci anabbagliante è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 111: Cambiamento di direzione o di corsia. Sospensione della marcia

[I conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra.

Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio.

Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi.

Quando una carreggiata è suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia.

Chiunque viola le disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 112: Limitazione dei rumori

[Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 113: Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

[I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione.

Fuori dai centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatoria ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso di proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza.

I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 114: Fermata

[Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale è sempre consentita purché sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata può effettuarsi anche sul margine sinistro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 115: Sosta

[Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale, il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.

Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.

La sosta è vietata:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
- b) sui binari tranviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
- c) quando la parte della carreggiata che resa libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
- d) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista;
- e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci (1);
- f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; (1)
- g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime; (1)
- h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (1)
- i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. (1)

In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato. (2)

Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila (3).

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila]. (3) (4)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 19, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 19, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 19 L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 116: Ingombro della carreggiata

[Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate o in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, il conducente deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 117: Segnalazione di veicolo fermo

[Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.

La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico, di cui i veicoli devono essere dotati, di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli a trazione animale in virtù dell'art. 2, L. 11.02.1963, n. 142 (G.U. 07.03.1963, n. 64).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 118: Convogli militari, cortei e simili

[E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 119: Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati

[La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilità al conducente, da non impedirgli la libertà di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso.

Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimetri della lunghezza del veicolo stesso.

[Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre nei limiti del comma precedente debbono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare danno o pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza deve essere segnalata mediante un pannello delle dimensioni di centimetri 50 per 50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il pannello deve essere apposto all'estremità posteriore del carico in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo. Quando il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilità, la superficie del pannello, qualora non sia costituita di materiale riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a luce riflessa rossa.

Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno.

Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo.

E' vietato trasportare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 120: Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale

[Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa.

Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 121: Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi

[I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso è superiore ai 100 quintali, È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;
- b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;
- c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;
- d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali.

Chiunque circoli con un aytotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma. (1)

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso. (1)

Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo.

Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art. 33.

Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.

Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.

Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'art. 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'art. 10]. (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, D.L. 06.02.1987, n. 16 (G.U. 07.03.1987, n. 31).

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 5, L. 05.05.1976, n. 313 (G.U. 26.05.1976, n. 138), è stato poi così sostituito dall'art. 12, L. 10.02.1982, n. 38 (G.U. 18.02.1982, n. 48).

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 121 Bis: Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers

[1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 10 possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 centimetri.

2. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 10 possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila]. (1)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, L. 02.08.1990, n. 229 (G.U. 14.08.1990, n. 187), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 122: Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori

[In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo.

Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione.

Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente è ammesso nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto.

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 123: Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida

[Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie defezioni organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 124: Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose

[Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.

Può essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura.

Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo da fermo per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni ventiquattro ore di viaggio.

Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 125: Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli

[Sulle autostrade:

- a) il Ministro per i lavori pubblici può disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto ;
- b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo è consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione è regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;
- c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;
- d) la fermata è vietata salvo caso di necessità;
- e) la sosta è vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti.

Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 126: Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso

[I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto.

Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti

coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 127: Documento di viaggio

[1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli artt. 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli artt. 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

4. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.00.

5. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.

6. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

8. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/1969 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

9. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

10. Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

11. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

13. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti Uffici MCTC ai sensi del decimo comma del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC, il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 8, L. 14.02.1974, n. 62 (G.U. 20.03.1974, n. 74) e rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 26.06.1974, è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 128: Circolazione dei velocipedi

[I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due: fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa.

I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità, le manovre necessarie.

I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli.

E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura.

Per il trasporto di oggetti si applica l'articolo 122, penultimo comma.

I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 129: Circolazione dei veicoli a trazione animale

[Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

Un veicolo adibito al trasporto di persone non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro animali se a quattro ruote.

Un veicolo adibito al trasporto di cose non può essere trainato da più di tre animali se a due ruote o da più di sei animali se a quattro ruote.

I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma.

I veicoli trainati da più di quattro animali debbono avere due conducenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 130: Circolazione degli animali

[Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.

Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 131: Circolazione degli armenti e delle greggi

[Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.

Inoltre se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Essi non possono sostare sulle strade e, di notte debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.

Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 132: Guida in stato di ebbrezza

[1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al Prefetto che l'ha rilasciata. Il Prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvedere alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto saniatrio positivo deve essere tempestivamente rimesso al Pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza]. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 17, L. 18.03.1988, n. 111 (G.U. 11.04.1988, n. 84), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 133: Obblighi del conducente in caso di investimento

[Il conducente in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.

Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi.

Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.

Il conducente che si ferma ed occorrendo, presta assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

Il conducente che fugge dopo un investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento

Articolo 134: Pedoni

[I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati: qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate.

I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.

E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma.

E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.

Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.

I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. E' vietato effettuare sulle strade giochi o esercitazioni sportive.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO VIII Norme di comportamento**Articolo 135: Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti**

[Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo.

I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con sé.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO I Polizia stradale**Articolo 136: Servizi di polizia stradale**

[Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
- b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione.

Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO I Polizia stradale**Articolo 137: Espletamento dei servizi di polizia stradale**

[L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 comma 1, lettera a), spetta inoltre:

a) ai funzionari della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al Servizio di polizia stradale nonché a quelli degli Uffici tecnici delle Province e dei Comuni.

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica e le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma 1 lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma 2 lettera b), del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali

Articolo 138: Pagamento in misura ridotta

[Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire duemila, cinquemila, diecimila e dodicimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire mille, duemila, quattromila e seimila negli altri casi.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve esergli all'uopo indicato.

Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla quarta parte del massimo della pena stabilita delle presenti norme per la contravvenzione commessa.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità indicate nel comma 2, di una somma corrispondente a metà del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

L'oblazione non è ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sé.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 20, L. 24.03.1989, n. 122, è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali
Articolo 139: Provento delle oblazioni e delle condanne

[Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nonché negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali
Articolo 140: Contestazione delle contravvenzioni

[La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore.

Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente alla oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia del detto processo deve essere consegnata al contravventore]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali
Articolo 141: Notificazione delle contravvenzioni

[Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del

veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistco alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. (1)

Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.

Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale è stato notificato il rapporto può chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguitibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente]. (2) (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 22, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 22, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80).

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

(4) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino; delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 142, ultimo comma, e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rimini; delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142 bis, come novellato dall'art. 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone (C. cost. 28.06-12.07.1995, n. 315, G.U. 09.08.1995, n. 33, Serie Speciale)

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali

Articolo 142: Ricorso e rapporto al prefetto

[1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. (1) (2)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 23, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.03.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino; delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 142, ultimo comma, e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rimini; delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142 bis, come novellato dall'art. 24 della L. 24.03.1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone (C. cost. 28.06-12.07.1995, n. 315, G.U. 09.08.1995, n. 33, Serie Speciale).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali

Articolo 142 Bis: Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie

[1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecunaria edittale.

2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.] (1) (2)

(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione; degli artt. 142, ultimo comma, e 142 bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della L. 24.03.1989, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 142 bis, come novellato dall'art. 24, L. 24.03.1989, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (C.Cost. 28.06.-12.07.1995, n. 315, G.U. 09.08.1995, n. 33, Serie speciale).

(2) Il presente articolo aggiunto dall'art. 24, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80), è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO IX Polizia stradale e disposizioni penali - CAPO II Disposizioni penali

Articolo 143: Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

[1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162 bis del codice penale]. (1)

(1) Il presente articolo, prima così sostituito dall'art. 25, L. 24.03.1989, n. 122 (G.U. 06.04.1989, n. 80), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO X Disposizioni finali

Articolo 144: Competenza per le materie regolate dalle presenti norme

[Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:

a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli artt. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 60 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento); art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneità dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;

b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale); art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli artt. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.

La competenza per le materie disciplinate dagli artt. 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) è attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.

Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO X Disposizioni finali

Articolo 145: Abrogazione di norme preeistenti

[Sono abrogati i RR.DD. 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in L. 20 dicembre 1934, n. 2263; il R.D.L. 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in L. 20 dicembre 1934, n. 2148; il R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in L. 3 gennaio 1935, n. 1151; il R.D.L. 9 gennaio 1936, n. 1624 convertito in L. 28 dicembre 1936, n. 2414; il R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1809, convertito in L. 23 dicembre 1937, n. 2561; la L. 13 dicembre 1937, n. 2116; il R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2139 convertito in L. 29 maggio 1939, n. 921; il R.D.L. 26 marzo 1941, n. 426, convertito in L. 11 dicembre 1941, n. 1640; i DD.LL. 20 marzo 1948, n. 513 e 12 aprile 1948, n. 516; le LL. 14 febbraio 1949, n. 85, 24 dicembre 1950, n. 1165, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877, e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli artt. 52 e 128 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli artt. 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salvo la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO X Disposizioni finali

Articolo 146: Disposizioni transitorie

[I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto, con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre il 1° luglio 1961.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso.

I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori.

I veicoli di cui all'art. 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1965; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi. (1)

Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico.

Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli artt. 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare fino al 1° luglio 1970; (2) inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati.

Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previsti dagli artt. 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.

L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilità prescritti dall'art. 48.

Entro il 1° luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario, essere regolarizzati in conformità delle disposizioni delle presenti norme.

Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non è stato rilasciato un certificato di conformità per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non è stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici.

Entro il 1° gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.

Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.

Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti.

Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data del 1° luglio 1959 sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro il 1° novembre 1959 la patente è rilasciata senza esame.

Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli è rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami. Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma diciassettesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità.

Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento]. (3)

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 4, L. 11.02.1963, n. 142 (G.U. 07.03.1963, n. 64), è stato poi abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

(2) Il presente termine è stato prorogato prima dall'art. 1., L. 26.06.1964, n. 434 (G.U. 30.06.1964, n. 158) e poi dall'art. 1., L. 13.08.1969, n. 613 (G.U. 20.09.1969, n. 239).

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).

TITOLO X Disposizioni finali

Articolo 147: Entrata in vigore delle norme

[Il presente T.U. entra in vigore il 1° luglio 1959]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (G.U. 18.05.1992, n. 114 S.O.).